



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

D.M. n. 517 del 16 dicembre 2021 - PNRR M2C4 – I4.1- “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”.

Codice PNRR-M2C4-I4.1-A2-47

Intervento:

“IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DX TIRSO”

DISCIPLINARE DI GARA

“Allegato 1”

C.A.T. P0820

C.U.P. G27H21036250001

C.U.I. 90022600952202300004

C.I.G. 98881030BC

Sardegna CAT. RDO: rfq_415145



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni



Sommario

I.	Premessa.....	3
II.	Stazione Appaltante.....	4
III.	Responsabile Unico del Procedimento.....	5
IV.	Finanziamento.....	5
V.	Suddivisione in lotti.....	5
VI.	Oggetto.....	5
VII.	Entità dell'appalto.....	5
VIII.	Termine di esecuzione.....	6
IX.	Clausola revisione prezzi.....	6
X.	Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.....	7
XI.	Condizioni di partecipazione.....	9
XII.	Modalità tecniche di partecipazione.....	10
XIII.	Requisiti speciali e mezzi di prova.....	11
XIV.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	11
XV.	Documentazione di gara.....	12
XVI.	Avvalimento.....	14
XVII.	Garanzie.....	15
XVIII.	Subappalto.....	17
XIX.	Soccorso Istruttorio.....	19
XX.	Contributo A.N.A.C.....	19
XXI.	Presentazione dell'offerta.....	19
XXII.	Contenuto della busta telematica di qualifica – A.....	21
XXIII.	Contenuto della busta telematica tecnica – B.....	31
XXIV.	Contenuto della busta telematica economica - C.....	33
XXV.	Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta tecnica ed economica.....	35
XXVI.	Svolgimento delle operazioni di gara – Inversione Procedimentale.....	40
XXVII.	Verifica di anomalia delle offerte.....	42
XXVIII.	Verifica della documentazione amministrativa.....	43
XXIX.	Cause di esclusione.....	43
XXX.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	44
XXXI.	Obblighi in fase di esecuzione legati al PNRR.....	46
XXXII.	Trattamento e comunicazione dei dati personali.....	47
XXXIII.	Definizione delle controversie e accesso agli atti.....	47
XXXIV.	Chiarimenti, comunicazioni e specifiche sulla piattaforma.....	47



I. Premessa

In esecuzione alla Determina a contrarre n. 54 (R.G. 431), emessa dal Direttore del Servizio Tecnico in data 20.06.2023, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora in poi anche solo Consorzio o Stazione Appaltante) ha indetto l'avvio di una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel proseguo per brevità anche solo Codice), finalizzata all'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Impermeabilizzazione del canale adduttore dx Tirso".

Il presente appalto è finanziato con FONDI PNRR ed è soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza". Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara qualora entro il termine per l'aggiudicazione non efficace del servizio non dovessero pervenire i finanziamenti necessari.

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, nella forma della procedura aperta in ambito comunitario, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del Committente (www.bonificaoristanese.it) e negli ulteriori siti previsti dal Codice.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma regionale di negoziazione "Sardegna CAT", il cui accesso è libero e consentito al seguente indirizzo web: www.sardegncat.it e mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del Codice, come meglio dettagliato in seguito all'interno del presente documento.

La categoria di riferimento è la "AQ22AF26", o superiore, pertanto, al fine di partecipare alla gara telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria all'utilizzo della predetta piattaforma, accedere alla stessa ed iscriversi nella categoria merceologica sopra richiamata. La scadenza per la presentazione delle offerte è riportata nel bando di gara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'operatore economico sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle normative vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Le autocertificazioni, certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. È esclusa la competenza arbitrale.

Sono ammesse le varianti derivanti dalle modifiche necessarie per armonizzare le lavorazioni in appalto con le migliori presentate dall'OE in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV);

L'affidamento del lavoro avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 40, 44, 52 e 58, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Non sono ammesse offerte in aumento;



E' facoltà del Consorzio di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta pervenuta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se proposto di aggiudicare, di non stipulare in autotutela il contratto d'appalto;

Oltre agli elaborati progettuali, vengono allegati al contratto, il bando di gara, il presente disciplinare, le polizze assicurative, l'offerta economica e il POS redatto dall'Impresa;

L'utilizzo dei moduli allegati al disciplinare, anche se è consigliato dalla Stazione Appaltante, non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente trasmesse, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli;

Il concorrente si impegna ad accettare e osservare le disposizioni previste dal Patto di Integrità Consortile, adottato dal CDA con deliberazione n. 12 in data 25/01/2017, il cui schema, allegato al presente disciplinare, dovrà essere timbrato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e inserito nella documentazione della busta telematica di qualifica A – “Documentazione Amministrativa” di cui si dirà più avanti.

È prevista l'esclusione dalla gara per i candidati che omettono di allegare ai documenti amministrativi della Busta telematica A, il Patto di Integrità Consortile, fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio; il Consorzio non procederà alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il Patto di Integrità Consortile.

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice, il Consorzio si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora dovesse accertare che l'aggiudicatario ha presentato un'offerta che non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3 del Codice - rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui al seguente elenco: *Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo; Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato; Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato; Convenzione OIL 138 sull'età minima; Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione; Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione; Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile; Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea); Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali;*

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Ai fini della esclusione del concorrente dalla partecipazione alla procedura d'appalto, in relazione alla mancanza dei requisiti di ordine generale, trovano applicazione i commi da 6 a 14 dell'art. 80 del Codice.

Nel prosieguo, ove ricorra la dicitura “a pena di esclusione dalla gara”, o simili locuzioni, le stesse devono essere sempre intese fatta salva – se applicabile - la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al suddetto art. 83, comma 9 del Codice.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

II. Stazione Appaltante

Ente aggiudicatore è il **Consorzio di Bonifica dell'Oristanese** -Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano; telefono 07833150 – 0783 3150202; Posta Elettronica Certificata: protocollo.cbo@pec.it; Posta Elettronica certificata: segreteria@bonificaoristanese.it. Indirizzo Internet (URL): www.bonificaoristanese.it.



III. Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 è designato Responsabile del Procedimento il **Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni** - tel. 0783.3150. Posta Elettronica Certificata: protocollo.cbo@pec.it; Posta Elettronica: Indirizzo Internet (URL): www.bonificaoristanese.it. Per informazioni si può contattare l'Ufficio Appalti al numero 0783.3150226.

IV. Finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi PNRR. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e dell'art. 207 del D.L. Rilancio n. 34 del 19.05.2020 è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo.

La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di € 200.000,00, al netto delle ritenute di legge. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata Legge.

Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.

Con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 87 (R.G. n. 610) del 26/09/2022 si è provveduto all'accertamento e all'impegno della somma finanziata nel Capitolo 217840 UPB E03.2.1 "Manutenzione straordinaria per l'impermeabilizzazione del canale adduttore dx Tirso" del bilancio 2022;

V. Suddivisione in lotti

Considerata l'unicità realizzativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è suddiviso in lotti.

VI. Oggetto

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione dell'intervento denominato: **"Impermeabilizzazione del canale adduttore DX Tirso"**.

Il progetto si propone l'Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso, il ripristino della potenzialità di adduzione dell'opera con l'eliminazione delle perdite. Si prevede di eseguire un intervento di restauro e impermeabilizzazione del tratto compreso tra la traversa di Santa Vittoria e l'impianto di sollevamento Sinis.

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Progetto esecutivo posti a base di gara, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla stessa.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al progetto esecutivo, consultabile al seguente link:

<https://bit.ly/3Pgy1fW>

VII. Entità dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **€ 7.377.421,48** di cui € 7.343.679,62 per lavori soggetti a ribasso ed **€ 33.741,86** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Si riportano di seguito gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Lavorazione	Categoria/	Qualificazione	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
-------------	------------	----------------	---------	---	---



	Classifica	obbligatoria (si/no)	(euro)		Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
<i>Impermeabilizzazione del canale adduttore DX Tirso</i>	OG 6 class. VI	SI	6.611.331,16	89,62	prevalente	NO
	OS 8 class. III	SI	766.090,32	10,38	scorporabile	SI
Totale			7.377.421,48	100,00		

Il computo metrico estimativo, messo a disposizione per lo studio della gara, ha efficacia di valore contrattuale; il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Vocabolario comune per gli appalti: Codice **45247000-0** "Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti".

VIII. Termine di esecuzione

I termini per la realizzazione dei lavori sono stabiliti in **giorni 547** (cinquecentoquarantasette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori all'aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice e in ogni caso dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace. Ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.L 77 convertito dalla Legge 108/2021, sia le penali che le premialità (premio accelerazione) sono da computarsi in deroga all'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, nell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e la somma non potrà superare il 20% dello stesso.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.

IX. Clausola revisione prezzi

Le indicazioni contenute negli elaborati e disegni progettuali devono essere considerati dall'aggiudicatario al fine di avere contezza del complesso delle opere da eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di introdurre, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che dovesse ritenere opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori (ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del Codice), senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.

Specificamente, ai sensi del predetto art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, il contratto può essere modificato nell'interesse dell'Amministrazione e senza alterare la natura generale del contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, commi 1 e 2 del DL 4/22 e applicabile la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per cui il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento a **seguito delle variazioni dei prezzi determinate da appositi decreti del Ministero delle Infrastrutture** entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei suddetti decreti gli appaltatori potranno proporre istanza alle stazioni appaltanti per i lavori eseguiti "nel rispetto dei termini del relativo cronoprogramma". **Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.**

In ottemperanza all'art. 29 del DL 4/22 lettera b), per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, c. 1, lett. a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.



X. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente gara d'appalto gli Operatori Economici (OE), anche stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare. In particolare sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Più precisamente sono ammessi a partecipare al presente appalto i seguenti OE:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all'art 45 comma 1 del Codice.
- i) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dall'art. 37 (Disposizioni anticiclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' altresì, vietato, i sensi dell'art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' vietato ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Per quanto concerne l'utilizzo della piattaforma di negoziazione, si fa presente che:

- in caso di R.T.I. costituito e costituendo o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l'impresa mandataria o designata tale per RTI o impresa designata per Consorzio costituendo;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo.

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

XI. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 3, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 della medesima disposizione;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- 3) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, determina altresì l'esclusione dalla procedura la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato n. 4 dell'Invito a formulare offerta).
- 4) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8 del D.lgs. 06.09.2011, n.159 e ss. mm. ii.;
- 5) piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 47 c. 2 del DL77/21 e ss.mm, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, oltre che ai sensi dell'art. 80, c. 5, lettera i), del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.A.C. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, Parte III, sezione C, nel punto relativo alla dichiarazione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art 80, comma 3 del codice, al fine di consentirne alla stazione appaltante la valutazione.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante con cui hanno stipulato un contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47 c 3 del DL 77 /21. (Da dichiarare nel DGUE parte II sezione A).

Ogni concorrente dovrà impegnarsi, **a pena di esclusione**, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto:

- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile
- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile



delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Tali condizioni sono assolte tramite dichiarazione come da modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

XII. Modalità tecniche di partecipazione

Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.;
- dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale Sardegna CAT all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale Sardegna CAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) al concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà essere caricata nella piattaforma Cat Sardegna entro l'ora indicata nel bando di gara pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema CAT Sardegna.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su CAT Sardegna della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti per procedere all'invio dell'offerta.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché CAT Sardegna automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a CAT Sardegna o che impediscano di formulare l'offerta.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative



alla presente procedura. La documentazione richiesta dovrà essere composta dai documenti indicati nei successivi articoli del presente disciplinare.

I file relativi alla documentazione amministrativa e all'offerta economica dovranno, a **pena di esclusione**, essere **sottoscritti digitalmente entro l'ora e la data indicata in piattaforma**.

XIII. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **FVOE** (ex AVCpass) in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare).

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

1. Requisiti di idoneità

Ciascun concorrente cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato., (art. 83, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). Da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso della Certificazione rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **SOA OG6 - "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" - Classifica VI**.

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori, o dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010.

NB: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE parte II lettera A, dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE parte IV lettera D.

XIV. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della Legge 11.09.2020, n. 120, il dispositivo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, c. 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Si procederà pertanto alla preventiva apertura delle offerte tecniche e a seguire di quelle economiche, e successivamente saranno valutati i requisiti di partecipazione. La successiva valutazione dei criteri di selezione verrà svolta provvedendo alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione in maniera imparziale e trasparente, in modo evitare che l'appalto venga aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dal presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante procederà quindi ad acquisire, per l'aggiudicatario proposto, la relativa documentazione, attraverso il FVOE.



Come stabilito nella Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 di attuazione dell'art. 81, c. 2 del Codice, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il FVOE.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa, di cui si dirà più avanti.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti e il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della Stazione Appaltante. Il PASSOE deve essere altresì acquisito da ogni soggetto partecipante alla gara sia nel caso di Imprese singole, RTI, Consorzi ecc, comprese le Imprese Ausiliarie nel caso di avvalimento.

Nel caso che la verifica dei requisiti non dia esito positivo la stazione appaltante, escute la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario proposto e procede ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

XV. Documentazione di gara

Sono parte integrante della procedura di gara, ed allegati all'Invito a formulare offerta:

II PROGETTO ESECUTIVO, costituito dal seguente elenco di elaborati:

1		<i>Elenco degli elaborati</i>	1501P0820elenc_elab_Rev01_FC
2	A.0	<i>Relazione tecnica illustrativa</i>	1502P0820rel_tecn_Rev01_FC
3	A.1	<i>Relazione sulle terre di scavo</i>	1503P0820rel_tec_scav_Rev01_FC
4	A.2	<i>Relazione geologica e geotecnica</i>	1504P0820rel_geol_geot_Rev01_FC
5	A.3	<i>Relazione archeologica</i>	1505P0820rel_acheol_Rev01_FC
6	A.4	<i>Studio Preliminare Ambientale</i>	1506P0820relprelamb_Rev01_FC
7	A.5	<i>Relazione dei Calcoli Idraulici</i>	1507P0820relcalcidr_Rev01_FC
8	A.6	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	1556P0820rel_paesag_Rev01_FC
9	A.7	<i>Relazione di Compatibilità dell'intervento con la Dinamica Fluviale del Rio Mare Foghe (art. 21- comma 2 - lett. c - Norme Attuazione P.A.I.)</i>	1566P0820rel_comp_dinamic_fluv_m_foghe_Rev01_FC
10	A.8	<i>Verifica Statica Tubazione PEAD – c.a.</i>	1567P0820ver_stat_tub_Rev01_FC
11	B.0	<i>Elenco Ditte e computo asservimenti ed occupazioni temporanee</i>	1508P0820elen_ditte_Rev01_FC
12	C.0	<i>Piano di sicurezza e coordinamento (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)</i>	1509P0820psc_Rev01_FC
13	C.1	<i>Diagramma di Gantt, cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)</i>	1510P0820diagram_gantt_Rev01_FC
14	C.2	<i>Piano di manutenzione</i>	1561P0820pian_man_Rev01_FC
15	1.0	<i>Inquadramento cartografico, corografia, stralcio PPR, ortofoto</i>	1515P0820inquadr_cartog_Rev01_FC
16	1.1	<i>Planimetria CTR</i>	1516P0820plan_ctr_Rev01_FC
17	2.0	<i>Profilo longitudinale, tratto "A", intervento Tramatzza</i>	1517P0820prof_long_A_trama_Rev01_FC
18	2.1	<i>Profilo longitudinale, tratto "B", intervento Tramatzza</i>	1518P0820prof_long_B_trama_Rev01_FC
19	2.1.1	<i>Particolare di sezione tratto "B", passante da punto 93 a punto 101</i>	1520P0820part_sez_tratt_B_93_101_Rev01_FC
20	2.1.2	<i>Particolare di sezione tratto "B", passante da punto 101 a punto 110</i>	1521P0820part_sez_tratt_B_101_110_Rev01_FC
21	3.0	<i>Particolari pozze di ispezione e scarico tratto "A", intervento Tramatzza</i>	1522P0820part_poz_A_trama_Rev01_FC
22	3.1	<i>Particolari pozze di ispezione e scarico tratto "B", intervento Tramatzza</i>	1523P0820part_poz_B_trama_Rev01_FC
23	3.2	<i>Particolari vasche innesto tratto "A", intervento Tramatzza</i>	1524P0820part_vasc_A_trama_Rev01_FC
24	3.2.1	<i>Carpenterie metalliche tratto "A", imbocco sezione A-A</i>	1525P0820carp_metal_tratt_A_imb_sezA_Rev01_FC
25	3.2.2	<i>Carpenterie metalliche tratto "A", sbocco sezione A-A</i>	1526P0820carp_metal_tratt_A_sbo_sezA_Rev01_FC
26	3.2.3	<i>Carpenterie metalliche tratto "A", imbocco sezione B-B</i>	1527P0820carp_metal_tratt_A_imb_sezB_Rev01_FC
27	3.2.4	<i>Carpenterie metalliche tratto "A", sbocco sezione B-B</i>	1528P0820carp_metal_tratt_A_sbo_sezB_Rev01_FC
28	3.3	<i>Particolari vasche innesto tratto "B", intervento Tramatzza</i>	1529P0820part_vasc_B_trama_Rev01_FC



29	3.3.1	Carpenterie metalliche tratto "B", imbocco sezione A-A	1530P0820carp_metal_tratt_B_imb_sezA_Rev01_FC
30	3.3.2	Carpenterie metalliche tratto "B", sbocco sezione A-A	1531P0820carp_metal_tratt_B_sbo_sezA_Rev01_FC
31	3.3.3	Carpenterie metalliche tratto "B", imbocco sezione B-B	1532P0820carp_metal_tratt_B_imb_sezB_Rev01_FC
32	3.3.4	Carpenterie metalliche tratto "B", sbocco sezione B-B	1533P0820carp_metal_tratt_B_sbo_sezB_Rev01_FC
33	3.4	Attraversamento subalveo Rio Mare Foghe, situazione di progetto, intervento Tramatzza	1534P0820attr_sub_alv_prog_trama_Rev01_FC
34	3.5	Attraversamento subalveo Rio Mare Foghe, situazione post operam, intervento Tramatzza	1537P0820attr_sub_alv_post_trama_Rev01_FC
35	3.5.1	Carpenterie metalliche camera spingitubo, particolari armature	1538P0820carp_metal_cam_sping_Rev01_FC
36	3.5.2	Carpenterie metalliche pozzetto di recupero, particolari armature	1539P0820carp_metal_pozz_rec_Rev01_FC
37	3.5.3	Carpenterie metalliche, particolari armature	1540P0820carp_metal_part_arm_Rev01_FC
38	3.6	Sezione tipo trasversale tubo interrato intervento Tramatzza	1541P0820sez_tras_tub_int_trama_Rev01_FC
39	3.6.1	Sezioni tubo interrato tratto "A"	1542P0820sez_tub_tratt_A_Rev01_FC
40	3.6.2	Sezioni tubo interrato tratto "B"	1543P0820sez_tub_tratt_B_Rev01_FC
41	4.0	Sezione tipo canale adduttore tombato, situazione ante e post operam	1548P0820sez_tip_can_tomb_Rev01_FC
42	4.1	Canale adduttore tombato, intervento Solarussa, ante e post operam	1549P0820can_tom_sol_Rev01_FC
43	4.2	Canale adduttore tombato, intervento Siamaggiore, ante e post operam	1550P0820can_tom_sia_Rev01_FC
44	4.3	Canale adduttore tombato, intervento Zerfaliu, ante e post operam	1551P0820can_tom_zer_Rev01_FC
45	5.0	Planimetria catastale asservimenti S.V. Milis N.C.T. Fg.19	1552P0820plan_cat_mil_Rev01_FC
46	5.1	Planimetria catastale asservimenti Tramatzza N.C.T. Fg.7	1553P0820plan_cat_tra7_Rev01_FC
47	5.2	Planimetria catastale asservimenti Tramatzza N.C.T. Fg.11	1554P0820plan_cat_tra11_Rev01_FC
48	5.3	Planimetria catastale asservimenti Tramatzza N.C.T. Fg.15	1555P0820plan_cat_tra15_Rev01_FC
49	5.4	Planimetrie delle cantierizzazioni	1557P0820plan_cant_Rev01_FC
50	E.1	Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa	1558P0820cap_spec_amm_Rev01_FC
51	E.2	Capitolato speciale d'appalto, parte tecnica	1559P0820cap_spec_tec_Rev01_FC
52	E.3	Schema di contratto	1560P0820sche_contr_Rev02_FC
53	D.0	Elenco prezzi	1511P0820elenc_prez_Rev01_FC
54	D.1	Analisi dei prezzi	1512P0820anal_prez_Rev01_FC
55	D.2	Computo metrico estimativo	1513P0820comp_met_est_Rev01_FC
56	D.3	Quadro economico	1514P0820qua_eco_Rev01_FC
57	D.4	Elenco prezzi sicurezza	1562P0820elenc_prez_sic_Rev01_FC
58	D.5	Analisi dei prezzi sicurezza	1563P0820anal_prez_sic_Rev01_FC
59	D.6	Computo metrico estimativo sicurezza	1564P0820comp_met_est_sic_Rev01_FC
60	D.7	Incidenza manodopera	1565P0820inc_man_Rev01_FC

GLI ALLEGATI A CORREDO DELLA GARA:

- Allegato 1_ Disciplinare di gara (il presente documento);
- Allegato 2_ Modello istanza di partecipazione;
- Allegato 3_ Modello di formulario DGUE;
- Allegato 4_ Patto Di Integrità adottato con Delibera n. 12 in data 25/01/2017;
- Allegato 5_ Modello dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
- Allegato 6_ Modello dichiarazione consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- Allegato 7_ Modello dichiarazione RTI da costituire;
- Allegato 8_ Modello dichiarazione consorzi ordinari da costituire;
- Allegato 9_ Modello dichiarazione di avvalimento ausiliaria;
- Allegato 10_ Modello dichiarazione dell'Impresa cooptata;
- Allegato 11_ Modello dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica;
- Allegato 12_ Modello offerta economica;



XVI. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, la quale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, è del Codice ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del successivo comma 7, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. **Dichiarazione autocertificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (*utilizzando il modello DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull'operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI -Dichiarazioni finali-conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata*);
2. **Dichiarazione autocertificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare:
 - a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
 - b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
 - c) di obbligarsi verso l'impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d'avvalimento da allegarsi in copia.
3. **Contratto di avvalimento** in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di



avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel richiamare quanto previsto dall'art. 84, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, si rammenta quanto ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato a tal proposito, prevedendo, *"al fine di evitare che l'avvalimento dell'attestazione SOA divenga in concreto un mezzo per eludere il sistema di qualificazione"*, il necessario superamento di una duplice condizione:

1. che oggetto della messa a disposizione sia l'intero complesso di elementi e requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA;
2. che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, dei requisiti messi a disposizione dell'impresa ausiliata, senza impiegare formule generiche o di mero stile.

Pertanto, ai fini della qualificazione e dell'esecuzione dell'appalto, non è sufficiente che l'ausiliaria si impegni semplicemente a prestare l'attestato SOA, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma deve mettere a disposizione dell'ausiliata, l'intera organizzazione aziendale – comprensiva di tutti i fattori della produzione, tutte le risorse e il proprio apparato organizzativo – che le ha consentito di acquisire l'attestazione e la certificazione di qualità (*cf.* Cons. St., sez. V, 16 maggio 2017, n. 2316; id. 12 maggio 2017, n. 2226).

Se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).

XVII. Garanzie

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente procedura l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari a 2 per cento dell'importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 di cui all'art. 93 co. 7 del Codice¹.

¹ Inoltre, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli OE in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO



Per fruire delle riduzioni della cauzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia della certificazione o attestandone il possesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione provvisoria deve essere costituita in una delle seguenti forme:

- mediante bonifico bancario intestato al "Consorzio di Bonifica dell'Oristanese" (IBAN: IT21N010151700000035002785 – Causale: **Cauzione provvisoria gara lavori di "Impermeabilizzazione del canale adduttore destra tirso. CAT P0820"**, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese; la cauzione dovrà essere accompagnata, nei limiti dell'applicazione dell'art. 93 comma 8 primo periodo, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario;
- mediante fideiussione² bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI.

In caso di Consorzio ordinario ex art. 45, lettera e) del Codice, già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione normativa, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non cumulabile con le riduzioni sopra indicate, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

² La cauzione costituita mediante fideiussione deve: indicare la Società garantita e l'oggetto dell'appalto; avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell'appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio; contenere l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario (non applicabile ai sensi dell'art. 93 comma 8 secondo periodo del Codice alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese).



- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'aggiudicatario deve prestare:

La polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: importo non inferiore all'importo netto del contratto;
- per la responsabilità civile verso terzi: € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Ai sensi dell'art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 06.09 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, altresì, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La disciplina specifica è dettagliata nello schema di contratto, a cui si rimanda (Allegato Q del progetto esecutivo), nel quale vengono altresì stabilite le coperture assicurative.

XVIII. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta che intende subappaltare la parte di lavori subappaltabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice mediante compilazione della Parte II punto D del DGUE (Allegato 3); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.



I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto successivamente alla consegna dei lavori. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo comporta il diniego dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con Legge 29.07.2021 n. 108, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **50 (cinquanta)** per cento dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore abbia i requisiti di idoneità e caratteristiche di capacità tecnico professionali;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di fornitura che si intende subappaltare;

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Si intendono qui riportate le disposizioni di cui ai commi da 7 a 20 dell'art. 105 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle elencate all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per la relativa disciplina si rimanda a quanto previsto nella apposita sezione dello schema di contratto e del capitolato speciale – parte amministrativa.



XIX. Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni (nel caso del presente appalto DUE giorni) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

XX. Contributo A.N.AC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (euro duecentoventi/00)**, come da delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 e con le modalità indicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

XXI. Presentazione dell'offerta



Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere trasmessi **esclusivamente per via telematica** attraverso la piattaforma **Sardegna CAT**, ed essere sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005 ss.mm.ii.

L'offerta, redatta in lingua italiana o comunque corredata da apposita traduzione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato in piattaforma, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della piattaforma.

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo XXII;
- Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo XXIII;
- Offerta economica, di cui al successivo paragrafo XXIV.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, su file in formato pdf con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); **a tale fine le stesse dichiarazioni devono essere corredate dalla scansione in formato pdf di un documento di riconoscimento del dichiarante**, in corso di validità;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata il file di scansione della copia conforme all'originale della relativa procura notarile;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Ogni dichiarazione, resa su file, dovrà contenere in calce il nome e cognome e la carica del dichiarante (amministratore unico, rappresentante legale, direttore tecnico o quant'altro) che firma digitalmente il documento; la mancanza della indicazione suddetta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio con allegata una ulteriore dichiarazione che attesta la conformità al documento prodotto in sede di offerta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice; Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

I documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico devono essere prodotti in formato pdf firmati digitalmente e non dovranno avere una dimensione non superiore a 10 Mb.

Ove si riscontri che uno qualsiasi dei documenti richiesti non possieda il formato prescritto, l'eventualità sarà gestita col soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione dal Consorzio sulla piattaforma telematica che il concorrente è invitato ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Consorzio, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

L'intera documentazione di gara dovrà essere inviata alla piattaforma del sistema della centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, e dovrà essere costituita da tre buste virtuali da inoltrare con le tempistiche specificate nel bando e nel presente disciplinare di gara.

Le tre buste virtuali rappresentano ognuna:

«A – Busta telematica di qualifica, contenente la Documentazione Amministrativa, di cui al punto XXII.

«B – Busta telematica tecnica di cui al punto XXIII.

«C – Busta telematica economica e temporale di cui al punto XXIV.



Le offerte inviate al di fuori dei termini fissati o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta o con ribasso pari a zero.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico collegandosi alla piattaforma Sardegna CAT.

XXII. Contenuto della busta telematica di qualifica – A

La Busta Telematica di qualifica – “A” dovrà contenere la **Documentazione Amministrativa** per l'ammissibilità alla gara, indicata di seguito.

- 1) **Istanza di partecipazione alla gara³**, ed annessa **dichiarazione di possesso dei requisiti**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, redatta conformemente al modello Allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante (*che riporta tutti i requisiti minimi necessari per l'ammissibilità alla gara*). L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegato il documento digitale della copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Nell'istanza di partecipazione, ciascun concorrente attesta:

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- di non essere stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16.03.1942 n. 267;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. ma che gli stessi si sono conclusi;
- la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di ricezione dell'Invito;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i lavori;

³ L'OE dovrà allegare, all'interno della busta virtuale “A – Busta telematica di qualifica”, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla offerta economica: a tal fine l'OE potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull'imposta di bollo” e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP CIG gara OFFECO”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”; codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando il file della scansione della copia della ricevuta di versamento in formato pdf – firmato digitalmente. In caso di assenza di versamento, il Consorzio sarà tenuto agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1970.

La procedura sopra descritta può essere sostituita dal concorrente mediante apposizione della marca, annullata, nell'offerta in modo da apparire chiaramente nel file che ovviamente dovrà provenire da un documento cartaceo scannerizzato.



- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione delle opere, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Nella stessa domanda di partecipazione il concorrente, altresì:

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS, INAIL;
- dichiara di autorizzare (oppure di non autorizzare) il Consorzio, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. - la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dichiara di essere a conoscenza e pertanto consapevole che i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare - per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
- allega, limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitutore, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- dichiara se vi siano (indicandone le generalità e il ruolo ricoperto) o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la ricezione dell'Invito e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità.
- dichiara di non aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure, dichiara di aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso/in corso la procedura di ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ex art. 48 del Codice, allega:

- a) se non ancora costituiti: dichiarazione (utilizzando l'Allegato 7 o l'Allegato 8) di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di lavori affidata ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice;
- b) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;



N.B. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza.

Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili, allega:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo del Codice, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara, i quali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun operatore economico (*mandataria/mandante; capofila/consorzata*) dichiarando inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza indicando l'impresa qualificata capogruppo precisando le rispettive quote di partecipazione.

Per le riunioni di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, è richiesto che nell'atto costitutivo o, in alternativa, nella dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento, sia indicata la parte di prestazione che eseguirà ciascun componente il raggruppamento, le prestazioni che eseguirà ciascun componente (tali informazioni possono essere dichiarate sia mediante indicazione, in termini descrittivi delle singole parti del servizio, sia mediante indicazione in termini percentuali delle stesse. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di imprese di rete le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente: *dal rappresentante legale dell'Operatore Economico partecipante, sia esso impresa singola o società o consorzio stabile; dal legale rappresentante della mandataria/capofila (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito); dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di rete); nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:*

- a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;*
- b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;*
- c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.*

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** - di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 s.m.i. approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016 - messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, "Allegato 3" del presente disciplinare - dovrà essere compilato e firmato digitalmente. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il possesso di attestazione SOA è da indicare nella sezione A.



In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, laddove deve essere indicata la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente indica, in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, a pena di nullità, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto contiene, ai sensi dell'art. 89, co.1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PASS OE dell'ausiliaria;
- f. Patto di integrità, adottato dal Consorzio con deliberazione n. 12 del 25/01/2017, datato e sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede, **a pena di esclusione**, la compilazione della sezione D della Parte II, laddove il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste esclusione del presente disciplinare. *[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].* Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institutori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci). Il concorrente dovrà dichiarare nella sezione C al punto relativo alla dichiarazione articolo 80 comma 5 lettera c) tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art 80 c. 3 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando: la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione: singolarmente da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, anche nell'ipotesi di avvalimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio dell'invito a presentare offerta.



Il modello DGUE allegato al presente disciplinare deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Al fine della compilazione dello stesso, per quanto non specificato nel presente Disciplinare e nel medesimo modello, si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle Linee Guida di cui alla Circolare 18/07/2016 n. 3 sopra richiamate.

Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sottoelencati:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), per uno dei reati elencati nel comma 1⁴.
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito salvo che l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
- gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
- distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;
- soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- soggezione alla sanzione interdittiva di cui di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai

⁴ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs n. 24/2014; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



- soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 "Obbligo di certificazione": *“Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione”*];
 - circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Precisazioni:

- 1) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito.
- 2) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, il DGUE dovrà essere prodotto dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio;
- 3) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si rammenta inoltre che la dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, del Codice, è resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente



paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, co. 3, del Codice⁵: In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all'art. 80, co. 3, del Codice, dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all'art. 80, comma 1, del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, o in caso di fallimento, dovrà essere altresì dichiarato dal legale rappresentante del concorrente mediante compilazione del DGUE (parte III punto C modello DGUE) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000⁶.

Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. **Dichiarazione autocertificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (*utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B Parte II-Informazioni sull'operatore economico, Parte III -Motivi di esclusione- Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata*);

2. **Dichiarazione auto-certificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l'Allegato 9) nella quale la medesima dovrà dichiarare:

a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, co. 7, Codice); c) di obbligarsi verso l'impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d'avvalimento da allegarsi in copia.

3. **contratto di avvalimento** in formato pdf firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

- 3) **PASS OE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema. L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il PassOE rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie o cooptate.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e inserito a sistema dalla mandataria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it> e registrarsi al servizio FVOE secondo le modalità descritte nel manuale utente

⁵ titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio. (N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%) (Vedi DGUE – Parte II Punto B).

⁶ In caso di fallimento: 1. di trovarsi in stato di fallimento o di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni; 2. che il curatore del fallimento è stato autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio ed autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici; 3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art 110 comma 5 all'avvalimento di altro operatore economico.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale: 1. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 in forza di decreto del competente Tribunale; 2. di essere stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'art 110 comma 3 del Codice; 3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art 110 comma 5 all'avvalimento di altro operatore economico. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del Codice. Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.



pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE). In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria. Dovranno essere prodotti anche i PassOE degli eventuali subappaltatori e delle eventuali Imprese ausiliare nonché di tutti gli altri Operatori Economici interessati a vario titolo (componenti RTI e quant'altro);

- 4) **Cauzione provvisoria**, originata da scansione in formato pdf, firmata digitalmente dai soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 93, del Codice, nella misura del 2% dell'importo a base di asta pari a € **147.548,43** (diconsi euro centoquarantasettemilacinquecentoquarantotto/43). La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: *in caso di RTI costituita, dalla impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; in caso di RTI costituenda da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; in caso di Consorzio di cui all'art. 48 del Codice, dal Consorzio medesimo; in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio.*

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

- **bonifico bancario** o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- **fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, recante la clausola di:
 - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c.

N.B. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- 5) **Impegno di un fideiussore**, in formato pdf – firmato digitalmente (non applicabile ai sensi dell'art. 93 co. 8 secondo periodo alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese) ai sensi dell'articolo 93, co. 8, primo periodo, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata a mezzo bonifico bancario o titoli del debito pubblico di cui sopra e si intende assolto e soddisfatto, qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

- 6) **Patto d'Integrità**, in formato pdf – firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico concorrente, conforme al modello allegato al presente disciplinare (Allegato 4);
- 7) Documento attestante l'avvenuto **pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.** (dell'importo di € 220,00) in formato pdf – firmato digitalmente;
- 8) **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, redatta conformemente al modello **Allegato 5** predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente - tra l'altro - l'impegno ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il



30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Tale dichiarazione deve essere resa tramite il modello sopra citato che dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato ed infine inserito nell'apposito spazio all'interno della busta telematica di qualifica.

- 9) **EVENTUALE per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserita, a pena di esclusione, nell'apposita sezione dedicata della Busta telematica di qualifica.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dovrà essere inserita per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura con più di 50 dipendenti;

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate con più di 50 dipendenti;

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere inserita dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con più di 50 dipendenti.

- 10) **EVENTUALE solo per i consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane**, la dichiarazione auto-certificativa d'impegno in formato pdf - firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 6** predisposto dalla stazione appaltante, con la quale indicano se intendono eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati; in quest'ultimo caso dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno le prestazioni contrattuali. I Consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale morale e professionale mediante compilazione del DGUE.

- 1) **EVENTUALE solo per raggruppamenti temporanei d'impresa da costituire**, la dichiarazione auto-certificativa d'impegno in formato pdf - firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 7** predisposto dalla stazione appaltante, contenente le quote delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.

- 2) **EVENTUALE solo per consorzi ordinari da costituire**, la dichiarazione auto-certificativa d'impegno in formato pdf - firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 8** predisposto dalla stazione appaltante, contenente le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.

- 3) **EVENTUALE in caso di Avvalimento**. L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione, oltre a dover indicare nel proprio DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria) e i requisiti oggetto di avvalimento, deve altresì allegare:

- la **dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria** (ex art. 89 D.lg. 50/2016 ss.mm.ii.) in formato pdf - firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 9** predisposto dalla



stazione appaltante, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci). Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

- il **contratto di avvalimento**, di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, in formato pdf – firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare: a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- Il contratto di avvalimento andrà presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure, in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

- 4) **EVENTUALE in caso di Cooptazione:** l'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare, i seguenti documenti: il modello *DGUE* dell'impresa cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante; la Dichiarazione dell'Impresa cooptata in formato pdf – firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 10** messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Ulteriori precisazioni relative alla presentazione della Documentazione Amministrativa

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, D.L. 10.02.2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultima opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete, secondo le modalità prescritte per i RTI;

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10.02. 2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete,



secondo le modalità prescritte per i RTI; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati secondo le modalità prescritte per i RTI.

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete secondo le modalità prescritte per i RTI.

A pena di irricevibilità, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'Operatore Economico, con allegata la scansione firmata digitalmente in formato pdf di un documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

XXIII. Contenuto della busta telematica tecnica – B

- 1) La Busta telematica Tecnica – B, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, predisposto dalla piattaforma Sardegna CAT, dovrà contenere l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta tecnica, da presentare in formato digitale, con file in formato pdf non editabili e compatibili, dovrà contenere, **a pena di esclusione, la documentazione tecnica illustrativa** contenente la propria offerta tecnica, redatta su form intestato della società, in lingua italiana e sottoscritta (dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lettere b) e c), D.Lgs n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'art. 45, co. 1 e co. 2, lett. d), e) e g), D.Lgs n. 50/2016), ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'art. 45, co. 1 e co. 2, lettere d), e) e g), del D.Lgs n. 50/2016, rispettando quanto segue. Dovrà comprendere: l'oggetto e la data della gara; l'esatta denominazione del partecipante offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.).

Tale documentazione tecnica illustrativa dovrà essere costituita da:

- **una relazione tecnica riferita al criterio TQ1, di cui più avanti, corredata da:**



- eventuali documenti tecnico prestazionali;
- eventuali elaborati grafici;
- eventuali schede tecniche.
- **una relazione tecnica riferita al criterio TQ2, di cui più avanti, corredata da:**
 - eventuali documenti tecnico prestazionali;
 - eventuali elaborati grafici;
 - eventuali schede tecniche.
- **una relazione tecnica riferita al criterio TQ3, di cui più avanti, corredata da:**
 - eventuali documenti tecnico prestazionali;
 - eventuali elaborati grafici;
 - eventuali schede tecniche.
- **una relazione tecnica riferita al criterio TQ4, di cui più avanti, corredata da:**
 - eventuali documenti tecnico prestazionali;
 - eventuali elaborati grafici;
 - eventuali schede tecniche.
- **una relazione tecnica riferita al criterio TQ5, di cui più avanti, corredata da:**
 - eventuali documenti tecnico prestazionali;
 - eventuali elaborati grafici;
 - eventuali schede tecniche.

Ciascuna relazione tecnico illustrativa dovrà descrivere, compiutamente, con riferimento a ciascun TQ, le proposte migliorative che il concorrente intende offrire. A tal proposito, si fa presente che ove vengano illustrate proposte genericamente non associate ai suddetti TQi, le stesse non verranno prese in considerazione, rimanendo valido quanto previsto dal progetto esecutivo posto in appalto. Pertanto, qualora il concorrente, per uno o più TQ, non intendesse avanzare proposte migliorative, non verranno attribuiti i relativi punteggi.

Sono ammesse soluzioni migliorative e soluzioni integrative atte a minimizzare i costi dell'opera o della sua utilizzazione/manutenzione con l'utilizzo dei materiali richiesti nel capitolato o con materiali simili ma in ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di gara.

Sono quindi ammesse soluzioni migliorative che siano finalizzate a migliorare le modalità di realizzazione, caratteristiche funzionali, estetiche ed ambientali dell'opera, la sua utilizzabilità, la manutenibilità, la durata nel tempo, la visibilità, il contenimento dei consumi, i miglioramenti tecnologici, l'ottimizzazione dei rendimenti, la facilità d'uso e di gestione, la controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Il plico informatico dovrà contenere la documentazione sviluppata ed esplicitata in modo da non comportare incertezze e interpretazioni e non dare luogo a variazioni di carattere tecnico – economico, rispetto ai livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara, ma dovrà esplicitare il Valore Tecnico Migliorativo e Funzionale senza aggiunte di spese per la Stazione Appaltante.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 53, c. 5), lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'Offerta Tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali⁷, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione della stazione appaltante (di cui si dirà nel proseguo).

A pena di esclusione, le relazioni non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

In ogni relazione devono inoltre essere indicati, in accordo con le proposte migliorative presentate e ove se ne ravvisi la necessità, quali elaborati del Progetto Esecutivo in appalto devono intendersi superati e devono essere richiamati e allegati i nuovi elaborati sostitutivi e/o aggiuntivi che andranno a far parte dei documenti da allegare al contratto da stipulare con l'OE aggiudicatario.

⁷ In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo dovessero richiedere, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53, co. 6 D.Lgs n. 50/2016 previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo dovessero richiedere, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'Offerta Tecnica. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.



L'ulteriore eventuale documentazione dovrà contenere gli elaborati tecnici redatti a livello di progettazione esecutiva (*elaborati grafici, elaborati tecnici prestazionali e prescrittivi comprensivi della formulazione delle voci di elenco ed ancora piano della sicurezza, piano di manutenzione e quant'altro: tali elementi dovranno trovare riscontro nell'offerta economica*) che descrivano compiutamente le proposte migliorative e che sono da considerarsi sostitutivi e/o aggiuntivi di quelli del Progetto Esecutivo a base di appalto nella consistenza e nella titolazione indicate nelle Relazioni di cui sopra.

Le manchevolezze dell'offerta tecnica presentata alle prescrizioni su citate saranno motivo penalizzante nella determinazione del giudizio della CG.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta, l'OE si assume la responsabilità della fattibilità tecnica ed esecutiva delle proposte migliorative indicate.

2) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica. Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello (Allegato 11) disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nella piattaforma Sardegna CAT nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni sono comunque consentite al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La Stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

XXIV. Contenuto della busta telematica economica - C

Nella busta virtuale "Offerta economica", nella sezione della RDO della piattaforma Sardegna CAT, deve essere allegata, **a pena di esclusione, la dichiarazione**, in formato pdf – firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, redatta preferibilmente utilizzando l'**Allegato 12**, contenente:

- a) **Pindicazione del prezzo** offerto, cifre ed in lettere, al netto degli oneri di sicurezza (OS), che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore all'importo posto a base di gara, anch'esso al netto degli O.S., ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo dell'appalto. Il prezzo offerto è al netto dell'IVA. Si evidenzia che il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un **numero di decimali pari a due**.
- b) **Pindicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi *ex lege* sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da



interferenze.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- c) **l'indicazione del costo totale della manodopera** afferente il presente appalto, e comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di seggio, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, il Dirigente Responsabile del Contratto, procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Dirigente esclude dalla gara l'operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l'effettuazione della verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.
- d) **l'impegno a considerare l'offerta irrevocabile** ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo previsto dal Bando per la presentazione delle offerte;
- e) **la rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto** per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del codice civile ed alla revisione del corrispettivo.
- f) **l'impegno, limitatamente ai raggruppamenti temporanei** e consorzi ordinari costituiti e non ancora costituiti, che in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione di cui alla Busta A.
- g) **l'accettazione ad eseguire l'appalto, senza riserva alcuna**, a tutte le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nel Progetto esecutivo e si impegna a dare immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile unico del procedimento;
- h) **la dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali** e di ritenerli adeguati e completi, compreso il computo metrico, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto. La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- i) **la dichiarazione di obbligarsi ad eseguire le prestazioni** oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

Si precisa e si prescrive quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione, l'offerente deve indicare i costi della manodopera per la realizzazione delle opere in appalto e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara che concorrerà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: $r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$ dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo dell'appalto a base d'asta, "Po" il prezzo globale offerto, il tutto al netto degli oneri per la sicurezza che verranno sommati all'atto dell'aggiudicazione;



- La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore) o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- È fatto divieto di presentare offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara (ex art. 59, co. 4, lett. e), Codice;
- È fatto divieto di presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice non sono ammissibili le offerte plurime secondo cui ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta
- Il prezzo offerto deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere sia nella parte intera che nella parte decimale; l'omissione di detta prescrizione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara;
- Il ribasso percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, sia nella parte intera che nella parte decimale e dovrà essere espresso con un massimo di due decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo decimale;
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo più conveniente per la stazione appaltante;
- in caso di discordanza tra il prezzo risultante dall'applicazione del ribasso offerto e quello indicato in cifre e in lettere prevale il prezzo più conveniente per la stazione appaltante; in tale caso verrà eventualmente modificato d'ufficio il ribasso offerto e/o gli importi;
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti e non, l'offerta economica, deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

XXV. Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta tecnica ed economica

1) L'appalto è aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinata con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa". L'Offerta Tecnica ed Economica verrà valutata da un'apposita Commissione Giudicatrice (CG) all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Ai sensi delle Linee Guida n. 5 A.N.AC. con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 si fa presente che:

- il numero dei membri della Commissione Giudicatrice (CG) è pari a 3 (tre);
- la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della CG e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice;
- la CG è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;
- per ciò che attiene alla durata prevista per i lavori della CG, si prevede un numero di sedute pubbliche almeno pari a due; per lo più la CG lavorerà a distanza in modalità asincrona;
- il Consorzio metterà a disposizione i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
- la CG, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati più avanti;
- successivamente, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, procede alla eventuale individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice e indica al RUP, anche sulla base di specifiche valutazioni da effettuarsi in ulteriori sedute riservate, le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, co. 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.



Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta è costituito da 100 punti, suddivisi tra i criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità a quanto indicato all'art. 95, co. 6 del Codice, il miglior rapporto qualità prezzo:

Elementi di Valutazione		Fattori ponderali	
TEC	Offerta tecnica	PTEC	70
ECO	Offerta economica	PECO	30
TOTALE			100

In conformità all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione dell'alto contenuto tecnologico delle apparecchiature richieste, vengono ammessi tutti gli offerenti che raggiungono un punteggio minimo relativo alla sola Offerta Tecnica pari a 40 (quaranta) determinato prima di procedere alla riparametrazione di cui più avanti si dirà.

2) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il criterio di attribuzione dei punteggi di natura tecnica è basato sul metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La CG procederà, in successive sedute riservate a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$Etec(a) = \sum n [W_i * V(a)_i] \quad (1)$$

In sede di esame delle offerte tecniche i simboli assumono il seguente significato:

- Etec(a) è l'indice di valutazione tecnica dell'offerta (a);
- Σ è la sommatoria;
- n è il numero degli elementi e sub-elementi tecnici da valutare;
- W_i è il peso attribuito all'elemento, al sub-elemento (i);
- $V(a)_i$ sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuibili all'offerta (a) rispetto all'elemento, sub-elemento (i).

La suddetta formula verrà poi ulteriormente implementata all'atto dell'esame delle offerte economiche.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura tecnico - qualitativa, saranno determinati dalla CG, sulla base dell'esame della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta Tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione quantitativi e qualitativi secondo gli elementi più sotto riportati.

Elementi di natura Tecnico Qualitativa Sub criteri TQi - Punteggio massimo: PUNTI 70

Con questo criterio verranno preferite le proposte migliorative che, anche prevedendo diverse modalità esecutive dell'opera rispetto a quelle previste in progetto, presentino una maggiore efficienza, funzionalità, durabilità, affidabilità, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Per quanto attiene gli attraversamenti in cunicolo eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo, che prevedono la tubazione di rete e il tubo camicia in acciaio, non sono ammesse soluzioni tecniche che modificano il materiale di costruzione delle tubazioni medesime.

In conformità alla disposizione dell'art. 95, comma 14-bis del Codice, non verrà attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

Il tutto nel pieno rispetto delle autorizzazioni concesse dagli Enti terzi e delle esigenze sottese dalla Stazione Appaltante in termini di requisiti prestazionali volti ad ottimizzare il costo globale di costruzione, gestione e manutenzione. In particolare:

➤ TQ1 - Aspetti tecnici delle apparecchiature (W1); punteggio massimo: PUNTI 10



Con questo sub criterio verranno preferite le proposte migliorative delle apparecchiature che, anche prevedendo diverse modalità esecutive dell'opera rispetto a quelle previste in progetto, presentino una maggiore efficienza, funzionalità, durabilità e affidabilità. Il tutto nel pieno rispetto delle esigenze sottese dalla Stazione Appaltante in termini di requisiti prestazionali volti ad ottimizzare il costo globale di costruzione, gestione e manutenzione.

In particolare, sono considerate migliori quelle offerte che privilegiano:

- la qualità dei materiali adottati per la costruzione delle apparecchiature;
- la finitura delle superfici in relazione alle caratteristiche climatiche ed ambientali dei siti di posa nei confronti della corrosione;
- gli accessori, le dotazioni e l'eventuale ricambistica che comportino oggettive riduzioni del costo di utilizzazione e manutenzione.

Sono inoltre considerate migliori quelle proposte che introducono componenti che predispongono le principali apparecchiature previste in progetto (le paratoie) al controllo remoto.

La relazione dovrà essere composta da massimo 4 pagine, formato A4, font Calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi per consentire alla CG l'attribuzione dei punteggi. Ulteriori pagine non verranno prese in considerazione per l'attribuzione dei punteggi.

Alla relazione potranno essere eventualmente allegati, nella sezione dedicata agli allegati del portale SardegnaCAT, le schede tecniche delle apparecchiature e gli elaborati modificati del Progetto Esecutivo posto a base di gara negli stessi formati e scale previsti nel suddetto Progetto Esecutivo.

Nella Relazione e negli allegati NON dovranno essere inseriti elementi economici, come prezzi di listino, offerte, ecc., pena l'esclusione.

La relazione e gli allegati, in caso di aggiudicazione, faranno parte integrante del contratto.

➤ **TQ2 - Soluzioni organizzative (W2); punteggio massimo: PUNTI 30 (divisi come da tabella sottostante)**

Con questo criterio vengono preferite le proposte di esecuzione dei lavori sotto il profilo della gestione operativa delle lavorazioni e delle attività di cantiere che minimizzano gli effetti ambientali negativi delle lavorazioni in cantiere, ivi compreso il rischio archeologico.

In particolare, sono considerate migliori quelle offerte che privilegiano i sotto criteri di seguito specificati:

			punteggio massimo
TQ2	TQ2.A)	Minore impatto ambientale Con il presente sotto-criterio si vogliono premiare tutte le azioni che verranno intraprese dall'impresa col fine di ridurre gli impatti ambientali sulle lavorazioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi • il basso inquinamento dell'aria per emissioni e polveri • il basso inquinamento acustico • il basso inquinamento idrico • la minimizzazione dei materiali di scavo ed il loro riuso nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza	10 punti
	TQ2.B)	Soluzioni migliorative per attività manutentive Il presente sotto-criterio ha l'obiettivo di individuare eventuali soluzioni alternative e migliorative ai lavori previsti in progetto al fine di rendere più facile, agile ed economica la futura manutenzione delle opere mediante soluzioni tecniche volte a ottimizzare le attività manutentive e che minimizzino i rischi connessi e i tempi operativi	10 punti



	TQ2.C)	Organizzazione e tempi di esecuzione Il presente sotto-criterio ha l'obiettivo di valorizzare le proposte migliorative sui tempi di esecuzione delle singole lavorazioni previste in progetto, tenendo in debita considerazione anche le esigenze della Stazione Appaltante in termini di irrigazione. Sono inoltre considerate migliori quelle offerte che ottimizzano le lavorazioni sulle infrastrutture esistenti sia nei riguardi dell'integrità dei manufatti da interconnettere, sia che inducano le minori perturbazioni al contorno.	10 punti
--	---------------	---	----------

La relazione dovrà essere composta da massimo 4 pagine, formato A4, font Calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi per consentire alla CG l'attribuzione dei punteggi. La relazione dovrà essere suddivisa in n. 3 paragrafi corrispondenti rispettivamente a: TQ2.A) Minore impatto ambientale; TQ2.B) Soluzioni migliorative per attività manutentive; TQ2.C) Organizzazione e tempi di esecuzione.

Alla relazione dovrà essere allegato il Cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni con l'indicazione del tempo contrattuale per dare i lavori finiti a regola d'arte. Nella sezione dedicata agli allegati del portale SardegnaCAT potranno essere allegate le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati per i lavori e gli elaborati grafici esplicativi delle metodologie utilizzate.

Nella Relazione e negli allegati NON dovranno essere inseriti elementi economici, come prezzi di listino, offerte, ecc., pena l'esclusione.

La relazione e gli allegati, in caso di aggiudicazione, faranno parte integrante del contratto.

➤ **TQ3 - Caratteristiche ambientali (W3); punteggio massimo: PUNTI 20**

Con questo sub criterio vengono preferite le proposte migliorative riferite alla completezza dell'intervento e alla funzionalità dell'opera in rapporto alle caratteristiche ambientali in senso lato dei materiali utilizzati.

In particolare, sono considerate migliori quelle offerte che privilegiano:

- la riciclabilità a fine vita delle materie prime costituenti i manufatti ed i materiali utilizzati
- la minimizzazione di componenti tossici o il cui processo produttivo sia origine di elementi tossici
- i materiali e manufatti prodotti da aziende di cui sia verificabile, tramite certificazioni, il rispetto delle norme sul lavoro e delle clausole sociali

La relazione dovrà essere composta da massimo 4 pagine, formato A4, font Calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi per consentire alla CG l'attribuzione dei punteggi.

Alla relazione dovranno essere allegati i riferimenti ai materiali ed ai produttori citati nella relazione. Nella sezione dedicata agli allegati del portale SardegnaCAT potranno essere allegati tutti gli elementi utili a contestualizzare quanto riportato in relazione.

Nella Relazione e negli allegati NON dovranno essere inseriti elementi economici, come prezzi di listino, offerte, ecc., pena l'esclusione.

La relazione e gli allegati, in caso di aggiudicazione, faranno parte integrante del contratto.

➤ **TQ4 - Assistenza tecnica e manutenzione (W4); punteggio massimo: PUNTI 5**

Con questo sub criterio vengono preferite le proposte che offrono il più alto livello di assistenza tecnica e di manutenzione nonché garanzie assicurative aggiuntive post collaudo.

L'OE potrà offrire proposte di assistenza tecnica e di manutenzione delle opere post collaudo.

La relazione dovrà essere composta da massimo 4 pagine, formato A4, font Calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi per consentire alla CG l'attribuzione dei punteggi.

Alla relazione dovranno essere allegati gli schemi dei documenti contrattuali esemplificativi della proposta.

Nella Relazione e negli allegati NON dovranno essere inseriti elementi economici, come prezzi di listino, offerte, ecc., pena l'esclusione. La relazione e gli allegati, in caso di aggiudicazione, faranno parte integrante del contratto.



➤ **TQ5) - Ulteriori migliorie non previste ai punti precedenti (W5); punteggio massimo: PUNTI 5**

Con questo sub criterio vengono preferite le proposte migliorative ulteriori non previste nei punti precedenti in relazione alla realizzazione e funzionalità dell'opera ed alle caratteristiche dei materiali utilizzati.

La relazione dovrà essere composta da massimo 4 pagine, formato A4, font Calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi per consentire alla CG l'attribuzione dei punteggi.

Alla relazione dovranno essere allegati i riferimenti ai materiali ed ai produttori citati nella relazione.

Nella sezione dedicata agli allegati del portale SardegnaCAT potranno essere allegati tutti gli elementi utili a contestualizzare quanto riportato in relazione.

La relazione e gli allegati, in caso di aggiudicazione, faranno parte integrante del contratto.

L'OE concorrente deve indicare nella apposita relazione tecnica e per ogni sub criterio il rispetto delle condizioni minime previste nel Progetto Esecutivo: si precisa che eventuali caratteristiche inferiori o pari ai requisiti minimi del suddetto Progetto Esecutivo, non saranno causa di esclusione ma saranno oggetto di preferenza minima.

I coefficienti sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le indicazioni di seguito riportate:

- a. per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione:

valutazione	livello di giudizio	coefficiente di valutazione
Assoluta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, molto superiore agli standard richiesti	ottimo	1,0
Buona rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, superiore agli standard richiesti	molto buono	0,8
Rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, completamente in linea con gli standard richiesti	buono	0,6
Sufficiente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, in linea con gli standard richiesti;	sufficiente	0,4
Trascurabile rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, non in linea con gli standard richiesti	scarso	0,2
Elemento non trattato o solamente accennato	non valutabile	0,0

- b. per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- c. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio;
- d. si procede quindi alla normalizzazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale previsto per il criterio di riferimento; ossia si sommano, all'interno di ciascun gruppo, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti; il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all'interno di ciascun gruppo ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione; tali coefficienti normalizzati saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire i lavori, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Progetto



Esecutivo posto a base di gara. La CG, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

3) Criteri di valutazione dell'offerta economica

La valutazione delle Offerte Economiche viene effettuata sulla base dell'elemento economico seguente:

Elemento di natura quantitativa E - Punteggio massimo: punti 30

Il punteggio per l'elemento di natura economica $V(a)_E$ si ottiene mediante la formula:

$$V(a)_E \text{ (per } r_a \leq r_{media}) = X * r_a / r_{media}$$

$$V(a)_E \text{ (per } r_a > r_{media}) = X + (1,00 - X) * [(r_a - r_{media}) / (r_{max} - r_{media})]$$

dove

- r_a = valore percentuale del ribasso dell'offerta a-esima
- r_{media} = media aritmetica dei valori percentuali dei ribassi delle offerte dei concorrenti
- X = coefficiente correttivo pari a 0,90
- r_{max} = valore percentuale del ribasso massimo

Infine, sarà calcolato il valore del punteggio economico con la formula:

$$Eeco(a) = W_i * V(a)_E$$

dove

- $Eeco(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta economica del a-esimo concorrente;
- W_i = Peso del criterio;
- $V(a)$ = Valore dell'offerta economica

La CG provvede quindi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti e la consegna al RUP.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; se anche il punteggio dell'offerta tecnica risulta uguale verrà preferita l'offerta che presenta il miglior prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

XXVI. Svolgimento delle operazioni di gara – Inversione Procedimentale

L'apertura delle buste telematiche di qualifica avrà luogo presso l'ufficio appalti, posto al piano primo della sede legale della Stazione Appaltante, nel giorno e ora indicati nella piattaforma telematica di gara, e vi potranno partecipare, unicamente da remoto, i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Si rammenta che la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche" (*Ex multis, Tar Abruzzo, sezione prima, sentenza n. 54 del 19 gennaio 2019*).

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la piattaforma telematica di gara.

Il giorno fissato per l'apertura delle buste, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", il seggio di gara, ancorché monocratico e costituito dal RUP o dal Direttore d'Area firmatario degli atti di gara, nella sua qualità di Presidente, coadiuvato da personale dipendente in forze al predetto ufficio, procede come segue.



La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si riserva la facoltà di attivare l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, co. 8, del Codice.

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, legge n. 55/2019, da ultimo modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, con l'**inversione procedimentale** esaminando preliminarmente le offerte tecniche e quelle economico-temporali.

Pertanto, il seggio di gara procederà, nella prima seduta virtuale, utilizzando le modalità individuate da Sardegna Cat, come segue:

- Apertura di tutte le buste amministrative senza verificare il contenuto dei file presenti nelle buste predette;
- Attribuzione dell'esito "Ammissa ex art. 133 comma 8" a ciascun offerente;
- Chiusura sulla predetta piattaforma della fase di "Valutazione Amministrativa";
- Apertura di tutte le buste tecniche senza verificare il contenuto dei file presenti nelle buste predette ma effettuando solo il controllo formale del corredo documentale con la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- Chiusura della seduta e successiva consegna delle predette buste alla Commissione Giudicatrice (CG) per l'analisi delle offerte tecniche.

La Commissione Giudicatrice procede quindi in seduta riservata a riscontrare l'evidente mancanza di uno o più documenti tecnici richiesti e ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, procede ad informare il RUP il quale dispone l'esclusione in virtù della impossibilità di attivare la procedura di soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, la stessa Commissione elaborerà i punteggi "riparametrati" attribuiti alle singole offerte tecniche.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

Dopodiché la CG procede con la chiusura della fase di valutazione delle offerte tecniche e provvede al "congelamento" della busta telematica tecnica come previsto in piattaforma Sardegna CAT.

In seguito, il RUP o un suo delegato (dipendente in forze all'ufficio appalti della stazione appaltante) provvede all'avvio della fase relativa all'apertura della busta telematica economica "C".

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procede all'apertura delle singole buste delle offerte economiche e nel contempo,

- constata il contenuto delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata;
- verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione;
- verifica la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- procede quindi con il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigere, infine, la graduatoria dei concorrenti.
- individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse.

Il seggio di gara, ancorché monocratico e costituito dal RUP o dal Direttore d'Area firmatario degli atti di gara, nella sua qualità di Presidente, coadiuvato da personale dipendente dell'ufficio appalti, procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59,



comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

Non sono ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara, pena l'esclusione.

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

L'Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'organo competente.

XXVII. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, *(come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la CG, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risulti che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, secondo periodo, del Codice, la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla verifica della loro congruità. La verifica avviene:

- iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- richiedendo per iscritto le necessarie giustificazioni, indicando, se del caso, le componenti dell'offerta ritenute



anormalmente basse, nonché invitando il concorrente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di seguito riportati.

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e devono riguardare:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- l'originalità dell'esecuzione proposta dall'offerente;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente.

XXVIII. Verifica della documentazione amministrativa

Successivamente alla verifica dell'anomalia, il seggio di gara, sulla base del DGUE presentato e delle dichiarazioni integrative ivi allegate, esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati; l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; la sussistenza dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

Nei casi previsti dalla legge, attiverà la procedura di soccorso istruttorio e redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte, provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si rammenta tuttavia che, per procedere alla verifica dei requisiti, potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Nel caso in cui, per irregolarità non sanabili a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, il concorrente esaminato verrà escluso, si procederà con l'esame della documentazione amministrativa del secondo in graduatoria senza alcuna rideterminazione dei punteggi (c.d. cristallizzazione della graduatoria).

XXIX. Cause di esclusione

Sono escluse, senza che si proceda alla verifica documentale, le offerte:

- che presentino documenti non firmati digitalmente anche dopo l'esperimento del soccorso istruttorio;
- mancanti dei file prescritti e contenuti nella busta virtuale dell'Offerta Economica o se presenti in formato difforme dal pdf;
- le cui dichiarazioni richieste rechino indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, oppure intestata ad altro soggetto, oppure con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, oppure carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o



consorziati, ove dette clausole siano state sanate in regime di soccorso istruttorio in date successive ai termini perentori suddetti;

- il cui concorrente non abbia presentato la dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123/2004 e fatte salve le eccezioni di cui all'art. 93 co. 8, secondo periodo, del Codice;
- il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48, co.8, del Codice, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
- il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i consorziati per i quale concorre; oppure che tale consorzio incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato l'elenco delle consorziate e non abbia allegato l'atto costitutivo del Consorzio ovvero copia della delibera dell'Organo di amministrazione;

Sono escluse dopo l'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica, le offerte:

- non firmate digitalmente dal soggetto competente, o in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, dai soggetti raggruppati o consorziati;
- che rechino l'indicazione di offerta pari al valore posto a base di gara, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara;
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante, nonché offerte incomplete e/o parziali;
- che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti contenga indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ex art. 48, del Codice.

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- pervenute da concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un'impresa ausiliaria;
- pervenute da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

XXX. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procede a richiedere:

- ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui



all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata: alla verifica del costo della manodopera come previsto dal combinato disposto degli artt. 95 co. 10, 97 co. 5 lett. d) e 23, co. 16, del Codice nonché all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); all'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 32, co. 6 e 7, del Codice, **la proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.**

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione Appaltante può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

La Stazione Appaltante può altresì revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Saranno pertanto a carico dell'operatore economico affidatario dell'appalto tutte le spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Fatturazione elettronica: Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 03.04.2013, n. 55⁸.

⁸ Il Consorzio di Bonifica, Ente Pubblico Economico, non è censito tra gli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione e non possiede il c.d. "Codice Univoco di Destinazione". Il Codice Destinazione andrà, comunque, valorizzato con "0000000". Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie,



Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 8.000,00. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Ente consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art 50, comma 4, Decreto-legge 31.05.2021, n. 77, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio, il CIG ed il CUP. Inoltre, dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ed alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 302/1973. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito in L. il 04.12.2017 n. 172, il Consorzio è tenuto all'applicazione del meccanismo dello Split Payment per tutte le operazioni fatturate a partire dal 31/01/2019. Pertanto, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" ed il campo "Importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile.



XXXI. Obblighi in fase di esecuzione legati al PNRR

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

XXXII. Trattamento e comunicazione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli operatori economici partecipanti al presente procedimento.

I dati comunicati saranno trattati per consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di affidamento.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'attività giudiziaria, i dati non verranno comunicati a terzi.

XXXIII. Definizione delle controversie e accesso agli atti

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e l'operatore economico aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello del Tribunale di Oristano. Rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

XXXIV. Chiarimenti, comunicazioni e specifiche sulla piattaforma

Ai sensi dell'art. 40, co. 1, del Codice, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara e di progetto, potranno essere richiesti esclusivamente mediante la piattaforma Sardegna CAT nella sezione messaggistica ed esclusivamente nel termine di 7 (sette) giorni dal termine previsto per presentare offerta. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in relazione a quesiti riguardanti il progetto esecutivo e la documentazione di gara.

Sono viceversa ammessi chiarimenti telefonici in ordine al funzionamento della piattaforma Sardegna CAT per ciò che attiene all'accreditamento, al download dei documenti di gara, all'invio dei documenti di offerta e quant'altro.

Per istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma consultare preventivamente i manuali e le FAQ predisposti per la tipologia di utente: Imprese – Manuali disponibili in area pubblica seguendo il percorso “Servizi per le Imprese → Registrazione al portale e iscrizione al Mercato Elettronico”; FAQ – Sezione dedicata, accessibile dalla home page, nella quale sono presenti le risposte alle domande più frequenti. Per ulteriore assistenza e supporto all'utilizzo



della Piattaforma contattare il call center dedicato al **numero verde 800 212036** (attivo dal lun. al ven. dalle ore 08:30 alle 18:00); oppure mandare una mail all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

Si suggerisce agli Operatori Economici di intraprendere il processo di inserimento della documentazione di gara con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

L'Amministrazione Regionale non è in alcun modo responsabile e declina ogni responsabilità in caso di disservizio così come disposto dall'art 6 "limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie" dell'Allegato 4 – Condizioni generali di registrazione.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Consorzio e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo qualora rese mediante la piattaforma regionale di negoziazione o, in caso di malfunzionamento della stessa, all'indirizzo p.e.c.

Eventuali modifiche dell'indirizzo p.e.c. o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio di Segreteria Tecnica esclusivamente per via telematica; diversamente il Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità del D.Lgs.07.03.2005, n. 82 ss.mm.ii. (di seguito "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" o "CAD"), D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. (di seguito "*Codice Privacy*") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la direttiva 1999/93/CE "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a. è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice. Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.



La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale SARDEGNACAT, relativo ai Requisiti minimi HW e SW”.

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm.ii. e del CAD. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una sola offerta.

Il Direttore del Servizio Tecnico
Dott. Serafino Angelo Meloni

